

CITTA' DI BATTIPAGLIA PROTOCOLLO GENERALE	
23 LUG. 2012	
N°.....	54778
Cl.

AL SINDACO del Comune di Battipaglia
Domiciliato per la carica
Presso la casa comunale
Di Battipaglia

Al Funzionario Responsabile
Settore TARSU
Giuliano Caso

A tutti i Consiglieri Comunali
Del Comune di
Battipaglia

Al Segretario Generale
Del Comune di
Battipaglia

**Istanza per l'adozione di provvedimenti in via di autotutela relativamente alla
TARSU anno 2012**

I sottoscritti **MASUCCI ELIO** cod. fiscale MSC LEI 45S13 A717I
residente in **BATTIPAGLIA** via **A. DIAZ** n. 4

Di **FEO DINO** C.F. DFI DNI 49E18 G023V
residente a **Battipaglia** via **Giovanni Paolo 1** n.3/C

Masucci Giuseppe C.F. MSC GPP 52A03 A717T
Residente in **Battipaglia** via **Etruria** parco **la Desiderata** n. 4

I sottoscritti cittadini di **Battipaglia** ai quali è stato loro inviati l'avviso di
pagamento della **tassa Rifiuti solidi Urbani** per l'anno 2012 espongono quando
segue:

L' avviso è illegittimo , infondato, errato, perché deliberato dalla **Giunta
Comunale** con atto n. 45 del 20/02/2012.

Sulle tariffe TARSU decide Il Consiglio Comunale

Per la **Corte di Cassazione** la competenza alla variazione delle tariffe della
TARSU spetta al **Consiglio comunale** e non alla **Giunta**. Secondo la **Corte**, nel
vigore della **legge 8 giugno 1990**, n. 142, l'articolo 32 lettera g) demandava
alla competenza dei consigli comunali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi,
con conseguente esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla

determinazione e all'adeguamento delle aliquote del tributo. Poiché, secondo la Corte, la norma in questione attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare in ordine all'istituzione del tributo e delle tariffe da applicare, è logico concludere che la medesima competenza sia esclusiva anche quando tali tariffe debbano essere modificate, trattandosi di una decisione ex novo sul quanto dovuto. Risulta, pertanto, illegittima, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della legge n. 142 del 1990 su cui risulti basato l'atto impositivo impugnato dall'interessato.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 14376/2010

Aumenti TARSU solo se motivati

Per il Consiglio di Stato gli atti relativi agli aumenti tariffari della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani non possono contenere una generica motivazione, rappresentata dalla necessità di assicurare la tendenziale copertura totale della spesa, ma devono essere dettagliatamente motivati fornendo dati certi in ordine allo scostamento tra entrate e costo del servizio; ciò anche perché la copertura doveva già sussistere per l'anno precedente. In caso contrario, gli atti non possono che ritenersi illegittimi

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5616 dell'11 agosto 2010

La TARSU non esiste più dal 2010 - 2011- 2012.

Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 494 del 27/01/2011

LANNUTTI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

si apprende da un articolo di Maurizio Villani che la TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani) non sarebbe applicabile per gli anni 2010 - 2011- 2012;

in particolare l'art. 23 della Costituzione stabilisce che "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Alla luce di quanto sancito dalla Carta costituzionale si ritiene legittima l'interpretazione secondo la quale la TARSU non sia più applicabile, in quanto manca una legge che ne preveda espressamente l'applicabilità;

l'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al primo comma, stabilisce che la TARSU è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio. Pertanto, la disposizione è chiara nello stabilire la decorrenza dell'abrogazione del

decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, facendola coincidere con la decadenza del regime transitorio da disciplinarsi nel regolamento di attuazione. E, dunque, è indiscutibile che la sopravvivenza della TARSU dipenda, per legge, solo ed esclusivamente dalla sopravvivenza di un regime transitorio che la proroghi espressamente;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 è il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto "decreto Ronchi"). All'art. 11, lo stesso regolamento disciplinava il regime transitorio, in conformità con il dettato della norma di cui al comma 5 dell'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Tale regime transitorio stabiliva che gli enti locali erano tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione, la cui durata era fissata nel massimo, inizialmente, in tre anni;

il passaggio dalla TARSU alla tariffa igiene ambientale (TIA) del cosiddetto "decreto Ronchi" era, dunque, obbligato e doveva essere compiuto entro il termine massimo fissato dal regolamento stesso;

il termine prestabilito dal legislatore nell'art. 11 del citato regolamento è stato più volte prorogato fino al 2006, anno in cui entrava in vigore il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante il cosiddetto codice dell'ambiente. All'articolo 264 il decreto appena citato stabilisce che: " a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza: (...)) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (...). Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto";

per la propria applicazione, l'art. 238, comma 6, del decreto legislativo n. 15 del 2006 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione, che, a tutt'oggi, non è stato ancora emanato. Pertanto, nell'attesa del regolamento attuativo appena citato, ai fini dell'applicazione senza soluzione di continuità della normativa della TARSU, rimaneva e rimane ferma la necessità di una proroga espressa del regime transitorio;

di fatto, con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per il 2007), viene implicitamente abrogato il regime transitorio previsto dall'art.11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

essendo stato abrogato il decreto legislativo n. 22 del 1997 dall'art. 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006, viene infatti a mancare il fondamento della norma ex art.11 appena citata, la quale disciplinava un periodo di transizione con la finalità di consentire agli enti locali il graduale adeguamento e la copertura dei costi di gestione della TIA del cosiddetto "decreto Ronchi";

infatti, l'art. 1, comma 184, lett. a), della legge finanziaria per il 2007 stabiliva che "il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per il 2008";

come si evince, dunque, dalla lettera della disposizione, il nuovo regime transitorio non è più finalizzato alla graduale applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, ma, al contrario, ha lo scopo di evitare soluzioni di continuità nel prelievo della tassa sui rifiuti, nell'attesa che venga emanato il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006;

successivamente, il decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, recante "misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" all'art. 5, comma 1, ha stabilito che il nuovo regime transitorio come previsto dal codice dell'ambiente era prorogato anche per il 2009";

non esiste, invece, una norma di ulteriore e specifica proroga di tale regime transitorio anche per l'anno 2010 e nemmeno per il 2011. Manca infatti un qualsiasi riferimento alla TARSU nel decreto-legge n. 225 del 2010 (Atto Senato n. 2518), esattamente come era avvenuto precedentemente nel decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010;

è evidente che, in assenza di un intervento da parte del legislatore, si sarebbe creata, come infatti è successo dal 1° gennaio 2010 e come permane ancora per il 2011, la mancanza di una legge che legittimasse, in virtù della riserva di legge ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, l'applicazione sia della TARSU che della TIA del cosiddetto "decreto Ronchi", essendo stato abrogato il decreto legislativo n. 22 del 1997 che istituiva e regolava la TIA, e che prevedeva l'istituzione di un regime transitorio di proroga della TARSU. Non potendo, peraltro, un regolamento dettare una disciplina sostitutiva di una legge;

la funzione di evitare un eventuale vuoto legislativo è stata svolta, in quel momento, dall'art. 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla legge n. 296 del 2006. L'art. 264 stabilisce espressamente che, nonostante il cosiddetto "decreto Ronchi" sia stato abrogato, si dovranno continuare ad applicare i provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 22 del 1997 e, quindi, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999. Pertanto, tale disposizione del "codice dell'ambiente" legittima l'applicazione dei soli criteri di determinazione della TIA, così come, appunto, previsti dal citato regolamento. E non anche quelli della TARSU, come sostenuto da parte della dottrina;

pertanto, è facile concludere che, vista l'abrogazione espressa, prima del decreto legislativo n. 507 del 1993 e poi del decreto legislativo n. 22 del 1997, operata da leggi successive e in conformità con quanto previsto dall'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale, la norma che disciplina il regime transitorio, contenuta nella legge n. 296 del 2006, è l'unica fonte normativa che legittimi l'applicazione dell'una e dell'altra legge, altrimenti inapplicabili. E quindi, la sua totale mancanza comporta senza dubbio l'illegittimità del prelievo fiscale sulla base dell'una o dell'altra legge, in quanto abrogate. Ed infatti, per tale motivo, il decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009, ne ha prorogato gli effetti anche per l'anno 2009, prevedendo la modifica

all'art. 1, comma 184, lett. a), della legge n. 296 del 2006 delle parole: «e per l'anno 2008» con le seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»: tale regime transitorio è inevitabilmente decaduto;

conseguentemente per il 2010 e per il 2011 e 2012 non è stata prevista una norma che legittimi l'applicazione della TAR SU;

in seguito all'abrogazione anche del cosiddetto "decreto Ronchi", l'unica legge in vigore rimane il decreto legislativo n. 152 del 2006. Come già evidenziato, il regolamento di attuazione del cosiddetto "codice dell'ambiente", tuttavia, non è stato ancora emanato. Pertanto, il regime di prelievo in esso previsto non è, a tutt'oggi, ancora applicabile;

ciò nonostante, il cosiddetto "codice dell'ambiente" risulta essere l'unica legge ancora in vigore ed in particolare in esso rilevano due disposizioni:

1) la prima, già esaminata, è l'art. 264, il quale, oltre a stabilire l'abrogazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, prevede espressamente che "Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 27 gennaio 1997, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto";

2) la seconda è il comma 11 dell'art. 238, il quale stabilisce che: "sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 (cioè quello attuativo del Codice dell'ambiente), e fino al compimento degli adempimenti per l'emanazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti";

a tutt'oggi, non esiste il regolamento di attuazione del codice dell'ambiente, e cioè del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale circostanza però non ha alcuna ripercussione sulla esistenza o meno della TAR SU nel sistema normativo vigente. Comporta, invece, soltanto che, in assenza di un regolamento di attuazione, il codice dell'ambiente, continua ad essere inapplicabile, e che, pertanto, i comuni dovranno (e non potranno) applicare esclusivamente la TIA, come disciplinata dal decreto legislativo n. 22 del 1997, in quanto dal 1° gennaio 2010 e ancora per tutto il 2011 tale disciplina è l'unica in vigore e, quindi, applicabile (essendo venuta a mancare la disciplina della TAR SU);

non è affatto vero che i due regimi, quello della TAR SU e quello della TIA, a partire dalla data 1° gennaio 2010, possano coesistere, poiché, allo scopo di una tale coesistenza, sarebbe necessaria una precisa norma specifica che proroghi la TAR SU, e che, invece, al momento non esiste. In assenza della suddetta norma, la TAR SU è legislativamente decaduta al 31 dicembre 2009, venendo meno, così, qualsiasi possibilità di coesistenza con la TIA del cosiddetto "decreto Ronchi", si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in merito a quanto esposto in premessa;

se non ritenga necessario intervenire nelle opportune sedi normative al fine di chiarire la situazione considerato che i regimi transitori, in base ai quali, dalla data dell'abrogazione della disposizione relativa alla TAR SU e fino al dicembre

2009, si è potuto legittimamente applicare la medesima disciplina, non sarebbero più applicabili.

(4-04459)

Da ciò si evince che si può tranquillamente motivare la disapplicazione dei regolamenti comunali in materia TARSU in quanto trattasi come sopra indicato di regolamenti illegittimi anche in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale (la numero 280 del 28/10/2011).

Non solo, visto che in quella sentenza si richiama il fatto che una pretesa tributaria, e il tributo TARSU in questo caso lo è, deve essere doverosa e collegata ad un atto legislativo attraverso il presupposto economicamente rilevante si ribadisce che se si considera ai fini esercitativi del diritto di riscuotere la tassa e la si intende Tributo puro e pur vero che in questo caso e non solo subentra lo specifico articolo 23 della Costituzione che conferma che nessuna pretesa tributaria può essere richiesta se non in forza di una legge e in questo specifico fatto la legge è stata abrogata a far data dal 01/01/2010 ossia quella legge che manteneva per i Comuni tutti indistintamente a poter richiedere ai contribuenti la TARSU.

Certo questo potrebbe dar luogo, a sentenza favorevole, ad un complesso e continuativo default dei Comuni.

Ma se i Comuni invece si attivassero a rivedere il modo di prelievo del tributo concedendo sconti per pareggiare gli eventuali rimborsi o mancati incassi che si produrrebbero, questo potrebbe essere in questo momento mondiale di difficoltà a vantaggio di tutti ossia dei contribuenti e dei comuni con enorme risparmio per la macchina burocratica.

Il buon senso potrebbe, una volta tanto, collimarsi con la ragione a tutti i costi anche perdendoci tempo e denaro.

CHIEDONO


L'annullamento delle cartelle di pagamento per l'anno 2012 in via di autotutela, al fine di evitare un contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie

Chiedono inoltre il rimborso per gli anni 2010 - 2011 .


**Chiedono risposte in merito per iscritto, e singolarmente, nei termini di legge .
si riservano ulteriori azioni davanti agli organi competenti.**

Battipaglia 23 Luglio 2012

Masucci Elio



Di Feo Dino



Masucci Giuseppe

